



PROVINCIA DI VICENZA

COMUNE DI SANDRIGO

Approvazione piano di razionalizzazione

delle società partecipate

(art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 190/2014)

1. PREMESSA.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano è composto da una relazione tecnica che definisce modalità, tempi di attuazione, e dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013) e, quindi, nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

L'individuazione più coerente con il riparto delle competenze tra gli organi di governo del Comune porta ad individuare nel Consiglio Comunale l'organo deputato ad approvare il Piano in esame.

Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, la soluzione più equilibrata è far approvare il piano in oggetto su proposta del Sindaco.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Appare opportuno riassumere i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Dette informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Purtroppo non si estende all'IVA, eventualmente dovuta, circostanza questa che, come vedremo più avanti, rileva non poco

ai fini delle proposte oggetto del presente piano. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- ◇ le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- ◇ le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

2. LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SANDRIGO.

Il Comune di SANDRIGO partecipa al capitale delle seguenti società:

Società	Quota	Attività
Soraris spa	6,66%	Raccolta rifiuti solidi urbani e nettezza urbana – Affidataria in house
Acque Vicentine spa	2,79%	Gestione servizio idrico integrato – Affidataria in house
Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine – FTV spa	0,06%	Gestione del servizio di trasporto pubblico.

Nei paragrafi che seguono saranno illustrate le condizioni delle singole partecipazioni e le eventuali iniziative programmate per raggiungere gli obiettivi previsti dalle norme sopra richiamate.

3. SOCIETA' SORARIS SPA

La società Soraris spa è a capitale interamente pubblico, essendo partecipata da 15 (quindici) Comuni che ne detengono il capitale con un numero di azioni pari per ciascun socio.

Il nostro Comune, come gli altri, è, quindi, titolare di una partecipazione azionaria pari al 6,66 per cento del capitale sociale.

La società effettua il servizio di raccolta dei rifiuti e di avviamento allo smaltimento in tutti i Comuni soci in virtù di affidamento in house.

La società si è sistematicamente adeguata alle norme sulle società a partecipazione pubblica, anche relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, contenuti entro i limiti di legge.

L'amministrazione infatti è affidata ad un amministratore unico la cui indennità è contenuta entro i limiti di legge.

Alle dipendenze della società operano un direttore e 54 dipendenti.

Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità particolari, come si ricava dalle seguenti tabelle:

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	99.238,00	95.559,00	118.419,00

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	1.736.725,00	1.480.661,00	1.561.852,00
C) Attivo circolante	3.422.552,00	3.777.060,00	3.912.274,00
D) Ratei e risconti	168.686,00	98.106,00	248.413,00
Totale Attivo	5.327.963,00	5.355.827,00	5.722.539,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	1.185.643,00	1.281.202,00	1.399.621,00
B) Fondi per rischi ed oneri	140.000,00	220.000,00	135.000,00
C) Trattamento di fine rapporto	355.518,00	408.240,00	446.763,00
D) Debiti	3.640.002,00	3.252.787,00	3.736.144,00
E) Ratei e Risconti	6.800,00	193.598,00	5.011,00
Totale passivo	5.327.963,00	5.355.827,00	5.722.539,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	8.850.954,00	9.090.249,00	8.560.793,00
B) Costi di produzione	- 8.489.903,00	- 8.876.042,00	- 8.368.654,00
Differenza	361.051,00	214.207,00	192.139,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 73.336,00	- 92.919,00	- 77.438,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	15.217,00	104.861,00	30.296,00
Risultato prima della imposte	302.932,00	226.149,00	144.997,00
Imposte	203.694,00	130.590,00	26.578,00
Risultato d'esercizio	99.238,00	95.559,00	118.419,00

Finora i Comuni non sono stati mai chiamati a ripianare le perdite.

L'attività viene gestita in modo più che soddisfacente, in virtù di un contratto di servizio che verrà a scadenza il 31 dicembre 2017.

Al momento, quindi, l'Amministrazione Comunale intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in base di quanto sopra chiarito, non ravvisa ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzione delle relative remunerazioni che, in relazione, all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

L'importanza dei servizi affidati alla Soraris spa e i positivi risultati ottenuti in questi anni porteranno i Comuni ad effettuare nei prossimi mesi scelte impegnative per garantire alla società un orizzonte temporale ed una capacità operativa che vada oltre il 2017, anno in cui verranno a scadenza i contratti di servizio dei Comuni soci attualmente in essere.

Attraverso la Soraris spa il Comune ha alcune modeste partecipazioni indirette in altre società operanti nell'ambito dei servizi per l'ambiente e il territorio.

Entro breve Soraris spa fornirà indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa.

Le eventuali proposte che verranno così acquisite formeranno un'appendice al presente piano.

4. SOCIETA' ACQUE VICENTINE SPA

Anche il capitale della società Acque Vicentine spa è interamente detenuto dai 31 (trentuno) Comuni soci anche se, per i motivi che saranno più avanti esposti, le singole partecipazioni non sono paritarie ma notevolmente differenziate (si va da una partecipazione del 58,42% del Comune di Vicenza a partecipazioni inferiori all'1%).

La partecipazione alla società Acque Vicentine spa risale al 2004, allorché questo Comune, assieme ad altri 27 Comuni, decise di sottoscrivere una quota di azioni della società il cui capitale sociale all'epoca era posseduto interamente dal Comune di Vicenza.

Tale scelta era finalizzata all'affidamento in house del servizio idrico integrato a favore dei comuni partecipanti.

Per definire le modalità di svolgimento del controllo analogo richiesto dalla normativa per questo tipo di affidamento venne concordata e sottoscritta apposita convenzione con la quale il Comune di Vicenza si obbligava a cedere azioni di Acque Vicentine ai 30 (trenta) Comuni ivi indicati (nel frattempo ai 28 Comuni iniziali se ne erano aggiunti altri 2, completando così la partecipazione di tutti gli enti del sub ambito di Vicenza), i quali, a loro volta, si obbligavano ad acquistare "il 100% della propria quota complessiva entro il termine massimo di cinque anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione".

Peraltro la stessa convenzione prevedeva che:

- a) l'acquisto potesse essere effettuato anche per quote annuali, comunicando tale intenzione entro il 30 settembre di ciascun anno;
- b) l'applicazione, in caso di mancato acquisto dell'intera quota prevista per ciascun Comune, dell'art. 9 della stessa convenzione, che disciplina la facoltà di recesso.

A causa della grave crisi che successivamente alla firma della predetta convenzione ha investito anche gli enti locali, riducendone drasticamente la capacità di sostenere spese di investimento, i Comuni hanno dato seguito alle pattuizioni sopra richiamate in tempi e modi notevolmente diversificati.

La società Acque Vicentine ha avvertito, quindi, la necessità di richiedere un parere ad uno studio legale che, esaminata con attenzione la complessa situazione, è pervenuto alle conclusioni che di seguito si riassumono:

- a) eventuali iniziative per l'attuazione coattiva della suddetta convenzione possono essere promosse non dalla società, ma dal Comune di Vicenza, che potrebbe agire ai sensi dell'art. 2932 del codice civile per l'esecuzione specifica dell'obbligo a contrarre;
- b) gli altri Comuni, però, di fronte a questa iniziativa potrebbero avvalersi della facoltà di recesso dalla convenzione (pur mantenendo lo status di socio) prevista dall'art. 9, richiamato espressamente dall'art. 2, comma 4, dello stesso testo convenzionale;
- c) l'eventuale recesso dalla convenzione, peraltro, farebbe venir meno la possibilità di esercitare il controllo analogo, facendo così decadere una delle condizioni per l'affidamento e lo svolgimento in house del servizio idrico integrato nel territorio del Comune recedente.

Giova sottolineare, comunque, che nello stesso parere si esclude a chiare lettere che "la mancata corrispondenza tra quote di capitale detenute dai singoli Comuni soci e quota della popolazione residente utente del servizio sia in grado, di per sé di alterare in modo significativo" il controllo analogo, che i Comuni esercitano in modo congiunto attraverso l'Assemblea di coordinamento prevista dall'art. 27 dello statuto e, quindi, nel rispetto dei principi elaborati dalla giurisprudenza per le società a capitale pubblico partecipate da più enti.

Per venire a capo della complessa questione si è tentato di pervenire ad un aggiornamento della convenzione sottoscritta nel 2004, prevedendo una dilazione fino al 2035 del termine per l'acquisto del pacchetto azionario previsto per ciascun Comune dall'accordo iniziale.

Questa ipotesi, però, oltre ad essere poco gradita alla maggioranza dei Comuni, non ha avuto sviluppi per altre due ragioni:

- a) per le perplessità sollevate dall'Autorità d'Ambito, che con nota prot. n. 167/FC/IM/an in data 10 febbraio 2015, ha chiesto di limitare al 2024 (invece del 2035) il termine entro il quale completare l'acquisto delle azioni come da convenzione del 2004;

- b) per l'accresciuto valore delle azioni da acquistare che dal 2004 ad oggi è passato da € 92,94 ad oltre 200,00 euro per azione, valore che da qui al 2024 o al 2035, nelle condizioni attuali, è destinato ad aumentare ulteriormente.

Ciò stante, i Comuni come il nostro oltre a sollecitare una riflessione più attenta sulle circostanze che hanno determinato il raddoppio del valore delle azioni dal 2004 ad oggi si vedono costretti a chiedere una rinegoziazione delle condizioni iniziali che preveda, da un lato, il differimento fino al 2035 del termine per l'acquisto dell'intera quota e dall'altro il congelamento del prezzo della singola azione al valore iniziale, alla luce della circostanza, tutt'altro che irrilevante o pretestuosa, che i positivi risultati di esercizio che annualmente consegue la società (e il conseguente continuo aumento delle azioni) è determinato dal gettito tariffario di tutta l'utenza del servizio e non solo dagli utenti del Comune capoluogo o dei Comuni che hanno già acquistato azioni in misura più consistente.

Diversamente, i Comuni che finora hanno acquistato solo parte delle azioni previste inizialmente si trovano, loro malgrado, nella condizione di dover valutare l'ipotesi alternativa del recesso dalla convenzione.

Ferma la necessità di trovare una ragionevole soluzione alla problematica fin qui descritta, per quanto riguarda gli altri aspetti di questa partecipazione azionaria, rilevanti ai fini del piano di razionalizzazione in esame, va evidenziato che, come per la Soraris spa non si ravvisano misure ulteriori per conseguire economie di spesa legate alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi, contenuti entro i limiti di legge.

L'amministrazione infatti è affidata ad un Consiglio di Amministrazione formato nel rispetto dei limiti normativi, con indennità già adeguate agli stessi limiti.

Alle dipendenze della società operano un direttore e 144 dipendenti.

La società svolge la propria attività in misura assolutamente prevalente a favore dei Comuni soci.

Lo statuto prevede meccanismi idonei di controllo analogo.

Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità particolari, come si ricava dalle seguenti tabelle:

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	1.274.471,00	1.425.432,00	2.224.154,00

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	71.632.637,00	75.792.293,00	81.597.164,00
C) Attivo circolante	40.642.062,00	34.570.684,00	37.538.262,00
D) Ratei e risconti	314.262,00	191.469,00	117.098,00
Totale Attivo	112.588.961,00	110.554.446,00	119.252.524,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto	15.723.306,00	17.148.737,00	19.372.890,00
B) Fondi per rischi ed oneri	1.030.328,00	1.171.066,00	2.607.596,00
C) Trattamento di fine rapporto	2.222.791,00	2.256.402,00	2.350.731,00
D) Debiti	90.040.186,00	86.360.174,00	85.662.177,00
E) Ratei e Risconti	3.572.350,00	3.618.068,00	9.259.131,00
Totale passivo	112.588.961,00	110.554.447,00	119.252.525,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	35.172.211,00	38.287.968,00	40.870.249,00
B) Costi di produzione	- 30.778.129,00	- 33.587.438,00	- 32.164.616,00
Differenza	4.394.082,00	4.700.530,00	8.705.633,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 1.969.368,00	- 2.223.603,00	- 1.864.266,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-
E) Proventi ed oneri straordinari	- 554,00	-	- 766.713,00
Risultato prima della imposte	2.424.160,00	2.476.927,00	6.074.654,00
Imposte	1.149.689,00	1.051.495,00	3.850.500,00
Risultato d'esercizio	1.274.471,00	1.425.432,00	2.224.154,00

Finora i Comuni non sono stati mai chiamati a ripianare le perdite.

L'attività viene gestita in modo più che soddisfacente in virtù di un contratto di servizio che verrà a scadenza nel 2025.

Al momento, quindi, l'Amministrazione Comunale intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in base di quanto sopra chiarito non ravvisa ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzioni delle relative remunerazioni che, in relazione, all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

Attraverso la Società Acque Vicentine il Comune ha alcune modeste partecipazioni indirette in altre società operanti nell'ambito dei servizi per l'ambiente e il territorio.

Entro breve si chiederà alla Società Acque Vicentine di fornire indicazioni e proposte sulle modalità di recepimento delle norme richiamate in premessa.

Le eventuali proposte che verranno così acquisite formeranno un'appendice al presente piano.

5. F.T.V. SPA – società per l'ammodernamento e la gestione e delle ferrovie e tramvie vicentine.

Il capitale della società Acque Vicentine spa è interamente detenuto da 54 (cinquantaquattro) Comuni soci e dall'Amministrazione Provinciale di Vicenza. Le singole

partecipazioni dei comuni sono di minima entità (la più elevata è dello 0,30% del Comune di Schio) mentre la quota della Provincia di Vicenza è del 97,65%.

La società effettua il servizio di raccolta trasporto pubblico a livello provinciale.

La società si è sistematicamente adeguata alle norme sulle società a partecipazione pubblica, anche relativamente alla composizione degli organi di amministrazione e di controllo ed ai relativi compensi: a tale scopo si è dotata della figura dell'Amministratore Unico, nella figura del Segretario Provinciale, fino al 4/7/2014 il quale non percepisce compensi per la funzione svolta in tale ambito, mentre dal 4/7/2014 la funzione viene svolta da un amministratore esterno, con compenso fisso.

Alle dipendenze della società operano circa 294 dipendenti.

Dai risultati di bilancio e di esercizio non emergono criticità particolari, come si ricava dalle seguenti tabelle:

Risultato d'esercizio			
	2011	2012	2013
	6.037,31	33.983,00	97.368,00

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni	23.256.391,00	20.540.942,00	17.307.338,00
C) Attivo circolante	14.547.642,00	17.256.622	19.627.714
D) Ratei e risconti	306.870,00	287.515,00	289.170,00
Totale Attivo	38.110.903,00	38.085.079,00	37.224.222,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	20.220.692,00	20.236.848,00	20.318.370,00
B) Fondi per rischi ed oneri	899.897,00	1.267.359,00	1.840.061,00
C) Trattamento di fine rapporto	4.702.774,00	4.258.093,00	3.908.621,00
D) Debiti	5.481.056,00	5.173.639,00	4.220.300,00
E) Ratei e Risconti	6.806.484,00	7.149.140,00	6.936.870,00
Totale passivo	38.110.903,00	38.085.079,00	37.224.222,00

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	27.998.041,00	27.284.776,00	27.785.268,00
B) Costi di produzione	- 27.513.093,00	- 27.076.105,00	- 27.784.034,00
Differenza	484.948,00	208.671,00	1.234,00
C) Proventi e oneri finanziari	- 52.983,00	- 40.879,00	48.727,00

D) Rettifiche valore attività finanziarie	-	-	-223.859,00
E) Proventi ed oneri straordinari	272.213,00	478.464,00	721.086,00
Risultato prima della imposte	810.144,00	728.014,00	547.188,00
Imposte	804.107,00	694.031,00	449.820,00
Risultato d'esercizio	6.037,00	33.983,00	97.368,00

Finora i Comuni non sono stati mai chiamati a ripianare le perdite.

L'attività viene gestita in modo più che soddisfacente, tenuto conto che mantenendo uno standard di rinnovo nel parco automezzi, in un settore delicato come quello dei trasporti pubblici si sono sempre realizzati utili.

Al momento, quindi, l'Amministrazione Comunale intende mantenere questa partecipazione, per la quale, in base di quanto sopra chiarito non ravvisa ulteriori interventi di riorganizzazione degli organi amministrativi o di controllo, ovvero di riduzioni delle relative remunerazioni che, in relazione, all'entità dell'attività svolta e alle relative responsabilità appaiono già congrue e ragionevolmente contenute.

Naturalmente, come finora avvenuto, le scelte societarie continueranno ad essere ispirate all'economicità della gestione dei servizi affidati, e in ciò l'Amministrazione, nei limiti consentiti dalla propria partecipazione, continuerà a dare il proprio contributo.

Sandrigo, 30 marzo 2015

IL SINDACO
Giuliano Stivan

